

## **INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI-ASPI: ISTRUZIONI INPS**

Dal 1° gennaio 2013, le due nuove indennità di disoccupazione introdotte dall'articolo 2 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro), e denominate ASpi (assicurazione sociale per l'impiego) e mini-ASpi, sostituiranno a tutti gli effetti le attuali prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti, disoccupazione speciale edile e mobilità.

L'INPS, con la [circolare n. 142 del 18 dicembre 2012](#) ha comunicato in dettaglio in particolare le informazioni sui lavoratori interessati e sui requisiti richiesti, sulla misura della prestazione e la sua durata, sulle modalità di presentazione della domanda.

Sono destinatari delle nuove indennità tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto assicurativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata.

Le due nuove prestazioni sono destinate a sostituire a tutti gli effetti le attuali prestazioni di:

- disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
- disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;
- disoccupazione speciale edile;
- mobilità.

La circolare INPS n. 142/2012, in allegato (<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20142%20del%2018-12-2012.pdf>), esamina:

- 1 - Premessa e quadro normativo
- 2 - Disciplina della nuova indennità di disoccupazione (ASpi)
  - 2.1 - Destinatari
  - 2.2 - Requisiti
  - 2.3 - Contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto
  - 2.4 - Base di calcolo e misura
  - 2.5 - Durata della prestazione
  - 2.6 - Presentazione della domanda
  - 2.7 - Decorrenza della prestazione
  - 2.8 - Nuova attività lavorativa in corso di prestazione
    - 2.8.a - Nuovo contratto di lavoro subordinato
    - 2.8.b - Lavoro accessorio
    - 2.8.c - Lavoro autonomo
  - 2.9 - Decadenza dall' indennità
  - 2.10 - Anticipazione dell'indennità
  - 2.11 - Trattamento degli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti prima del 2013
- 3 - Disciplina indennità di disoccupazione mini-ASpi
  - 3.1 - Requisiti
  - 3.2 - Durata della prestazione
  - 3.3 - Sospensione della prestazione
- 4 - Definizione del trattamento da porre in pagamento
- 5 - Revoca giudiziale delle prestazioni
- 6 - Prestazioni accessorie
- 7 - Ricorsi
- 8 - Regime fiscale
- 9 - Istituti in vigore

Aderente a:

Si rammenta che l'INPS, con la circolare 14 dicembre 2012 n. 140, ha illustrato l'ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl) a carico dai datori di lavoro (1).

#### MINI-ASPI 2012

L'INPS, con il messaggio n. 20774 del 17 dicembre 2012, consultabile all'indirizzo (<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%2020774%20del%2017-12-2012.htm&iDDalPortale=&iDLINK=-1>) ha fornito alcune indicazioni riguardanti l'Indennità di disoccupazione "mini-ASpl 2012". Dal 1° gennaio 2013, l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti non sarà più erogata. Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla norma abrogata, la legge di riforma ha stabilito l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpl. La domanda per il riconoscimento della prestazione, riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica nel periodo tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013, dal momento che il 31 marzo e il 1° aprile sono giorni festivi. Nel messaggio n. 20774/2012 vengono fornite maggiori informazioni in merito ai requisiti e alle modalità di calcolo della prestazione "mini-ASpl 2012".

(1) Il testo della circolare INPS 14 dicembre 2012 n. 140 ( <http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20140%20del%2014-12-2012.pdf> ) ed il relativo commento sono stati pubblicati nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 18 dicembre 2012.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – [sindacale@apindustria.bs.it](mailto:sindacale@apindustria.bs.it).

Brescia, 19 dicembre 2012